



CITTA' DI VITTORIA

DECRETO DEL SINDACO

Data **24 GEN. 2018**

Atto n. _____

09

Oggetto: Nomina del Dott. Giorgio Ciccirella esperto a titolo gratuito del Sindaco . Art. 14 L.R. n.7/1992, e s.m.i.

IL SINDACO

Atteso che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della l.r. 26/1993, dell'art. 4 della l.r. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della l.r. 6/1997), il Sindaco può conferire incarichi, a tempo determinato, ad esperti estranei all'Amministrazione per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza;

Rilevato che detti incarichi non costituiscono rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale.

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/ N2008; con le sentenze citate il Giudice Contabile ha affermato:

1. che è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "*regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative*";
2. che il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
3. che vi è differenza ontologica tra le "*collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità*" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;
4. che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

Ribadito che lo scrivente Sindaco intende conferire il presente incarico fiduciario a titolo gratuito ad un esperto in materia di cultura;

Atteso che l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è

sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008);

Rilevato che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

Precisato che, tuttavia, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso, è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

Ritenuto che l'incarico di che trattasi può essere conferito al Dott. Giorgio Ciciarella nato a Vittoria (RG) il 06.07.1990 e residente in Vittoria via G. Agnelli n. 12, C.F.:CCCGRG90L06M088I il quale, come risulta da apposito curriculum vitae assunto al prot. 48707 del 20.10.2016, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia;

Dato atto che l'apporto del suddetto, nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività della stessa contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate;

Visto che l'interessato ha reso la disponibilità a svolgere l'incarico a titolo gratuito, sollevando l'Ente da qualsiasi pretesa e/o avere;

Precisato che :

- la Corte dei Conti Sez. Consultiva, a seguito di richiesta, in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 7 del D.L. 7812010 convertito nella L. 122/2010 nel caso di nomina da parte del Sindaco di esperti ex art. 14 della l.r. 7/92, ha fornito parere con Deliberazione n. 21120111SS.RR.Par. dicendo che: "gli esperti ex art. 14 L.R. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR.ICON.S.). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa.
- la soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della nomina (art. 6 comma 7 della legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "*valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni*", appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione.

Visti :

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni.
- il vigente Statuto Comunale.
- la L.R. n. 7/1992 e s.m.i..
- il vigente ROUS ;
- l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia.

DECRETA

1. Di conferire con decorrenza immediata e fino al 31/12/2018 al Dott. Giorgio Ciciarella nato a Vittoria (RG) il 6.7.1990 e residente in Vittoria via G. Agnelli n.12, C.F.:CCCGRG90L06M088I l'incarico a titolo gratuito ed a tempo determinato di esperto estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Vittoria;

2. Di dare atto che l'incarico si intende conferito a titolo gratuito, decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare e fino al 31.12.2018, salvo proroga.

3. Di dare atto che l'incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco.

4. Di precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.

5. Di stabilire che il suddetto Dott. Giorgio Ciciarella per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà accedere ed utilizzare gli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale.

6. Di approvare l'allegato disciplinare, nel quale sono contenute le norme cui deve seguire l'incarico.

7. Di disporre, a cura del Servizio di Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito web del Comune, nonché l'invio di copia del presente provvedimento all'interessato, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Comunale, ai Dirigenti delle Direzioni dell'Ente.

F-10

IL SINDACO

Avv. Giovanni Moscato



CITTA' DI VITTORIA

DISCIPLINARE *per incarico di esperto a titolo gratuito*

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di Vittoria sono presenti:

- l'Avv. Giovanni Moscato, nato a Vittoria il 03.08.1976, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Vittoria, domiciliato, per la carica, in Vittoria presso il Palazzo Municipale sito in via N. Bixio, 34, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, presso il Comune di Vittoria;

-il Dott. Giorgio Cicciarella nato a Vittoria (RG) il 06.07.1990_ e residente in Vittoria via G. Agnelli, n. 12;

Tra le parti, come sopra costituite,

premesso che con apposito decreto sindacale è stato affidato l'incarico di esperto, a titolo gratuito, per le materie meglio specificate nel provvedimento medesimo e nel presente disciplinare;

si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1- Affidamento e oggetto dell'Incarico

Il Comune di Vittoria, rappresentato come sopra, affida al Dott. Giorgio Cicciarella, sopra meglio generalizzato e che nel prosieguo sarà indicato solamente "l'esperto," che accetta, l'incarico di esperto a titolo gratuito in materia di cultura, il cui oggetto è dettagliatamente specificato nel decreto sindacale e nel presente disciplinare.

Art. 2- Durata dell'incarico. Recesso.

La validità e l'efficacia del presente disciplinare decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e fino al 31.12.2018 salvo proroga.

Il Comune di Vittoria si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun preavviso, comunicando però all'interessato, per iscritto.

Nel caso in cui l'esperto intenda recedere dal disciplinare d'incarico dovrà dare comunicazione scritta al Sindaco del Comune, con un preavviso di almeno dieci giorni.

Art 3- Modalità di espletamento dell'incarico. Obblighi delle parti.

L'esperto si impegna a svolgere l'incarico affidatogli con competenza e professionalità, nonché a produrre, ove richiesto dal Sindaco, periodiche relazioni sull'attività svolta.

Il rapporto qui costituito deve intendersi a tutti gli effetti, senza vincolo di subordinazione. Lo stesso non costituisce né fa nascere alcun rapporto di pubblico impiego.

L'esperto nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione dell'incarico secondo buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 c.c.). E' altresì tenuto ad osservare il segreto

d'ufficio su tutte le Informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.

Lo stesso potrà prestare la propria attività in idonei locali messi a disposizione dal Comune.

Egli potrà accedere presso tutti gli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche d'ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari e con i responsabili del procedimento per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione comunale.

Art 4- Responsabilità.

L'esperto solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa all'incarico affidato.

Art 5- Compensi.

Resta espressamente inteso e convenuto che tutte le attività e le funzioni prestate dall'esperto in forza del presente incarico sono rese a titolo gratuito.

Art. 6- Cause di risoluzione anticipata.

Causano la risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione a titolo gratuito accertate gravi inadempienze debitamente contestate dall'Amministrazione con espressa diffida ad adempiere con assegnazione di termine.

Qualora il professionista, a giudizio motivato dell'Amministrazione, non ottemperi anche solo a parte dell'incarico, l'Amministrazione ha facoltà di pronunciare la risoluzione dell'incarico medesimo e rimanere libera da ogni impegno qui assunto.

Art. 7- Registrazione.

Il presente sarà sottoposto alla registrazione fiscale in caso d'uso a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8- Norme finali.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alle norme del codice civile. Il foro competente per eventuali controversie è quello di Ragusa.

Il Sindaco
Avv. Giovanni Moscato

L'Esperto incaricato
Dott. Giorgio Ciccirella

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio
dal.....**26 GEN. 2018** al.....**- 9 FEB. 2018**.....registrata al n. Reg.

pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

Il Messo

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal **26 GEN. 2018** al **- 9 FEB. 2018**.....reg. n. e che sono/non sono pervenuti
reclami .

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

